

# Autorità per l'energia elettrica e il gas

## SINTESI DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA SULLE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO ELETTRICO DEL 26 GIUGNO 2003

Il 26 giugno 2003 si è verificata una serie di eventi congiunturali, quali:

- a) l'andamento meteo-climatico, con il conseguente consistente aumento del fabbisogno energetico, specie nelle ore di punta, rispetto ai valori storici;
- b) la limitazione della capacità e dell'efficienza nella produzione termoelettrica dovuta alle particolari situazioni climatiche (siccità ed elevate temperature);
- c) la riduzione di 800 MW dell'apporto dalla Francia relativamente al contratto di importazione tra l'Enel Spa e l'EdF, in applicazione di clausole di modulabilità previste dal medesimo contratto, parzialmente compensata dall'attivazione, per 300 MW, dell'*Emergency Contract*, ovvero del patto di mutuo soccorso per la riserva in comune tra i gestori di reti di trasmissione europee,
- d) l'elevato fuori servizio degli impianti per manutenzione programmata.

che, sommandosi a cause strutturali, quali:

- a) il deficit di capacità di generazione disponibile, più volte richiamato dal Gestore della rete, e dovuto anche alle difficoltà incontrate nell'apprestamento di nuova e più efficiente capacità produttiva;
- b) l'elevato grado di dipendenza del sistema elettrico nazionale dalle importazioni di energia elettrica e la riduzione, tipica del periodo estivo, della capacità di interconnessione disponibile,

ha costretto il Gestore della rete ad adottare misure di difesa per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, quali il distacco delle forniture di energia elettrica ai clienti con clausola di interrompibilità e l'applicazione del primo livello di severità dei distacchi programmati a rotazione dell'utenza diffusa, che hanno determinato interruzioni del servizio di fornitura di energia elettrica in estese zone del Paese.

Tali misure hanno interessato un numero molto elevato di utenti e clienti finali (circa 7,3 milioni di utenti, con distacchi a rotazione di un'ora e mezza nell'intervallo di tempo compreso tra le ore 9 e 16.30, per una potenza pari a circa 1700 MW, oltre a 39 grandi consumatori industriali interrompibili, per una potenza pari a circa 450 MW); esse hanno tuttavia consentito di limitare i gravi danni che sarebbero potuti derivare da un *black out* generalizzato, con separazione del sistema elettrico italiano dalla rete interconnessa europea.

L'esame degli eventi del 26 giugno 2003 ha messo in evidenza una serie di comportamenti dei diversi soggetti coinvolti non conformi alle norme esistenti, di seguito sinteticamente riassunti.

### ***Indisponibilità di impianti di produzione ammessi alla reintegrazione dei costi non recuperabili***

Nell'ambito dell'attività di dispacciamento, il Gestore della rete può avvalersi di tutte le unità di produzione che risultano disponibili, utilizzando prioritariamente le unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi non recuperabili (*stranded costs*) e, successivamente, qualora necessarie, le restanti unità. L'Enel Spa e gli altri soggetti titolari di unità di produzione di energia elettrica ammesse

alla reintegrazione dei costi non recuperabili sono infatti tenuti a rendere disponibili al Gestore della rete dette unità.

Ciò nonostante, nella settimana del 23-27 giugno 2003 risultavano indisponibili a causa di fermi per periodi di tempo anomali e ben superiori a quelli previsti per l'effettuazione dei normali programmi di manutenzione o di ripristino, pur essendo ammessi alla reintegrazione dei costi non recuperabili:

- a) impianti termoelettrici di tipo turbogas, nella titolarità dell'Enel produzione Spa, indisponibili all'esercizio nella settimana del 23-27 giugno 2003 e ripristinabili all'esercizio solo a seguito di interventi di manutenzione straordinaria con tempi di riattivazione compresi tra alcuni mesi e un anno, per complessivi 1.340 MW;
- b) altri impianti, nella titolarità dell'Enel produzione Spa, dichiarati dal Gestore della rete non più operativi già dal 2001, per complessivi 986 MW.

***Mancata adozione, da parte del Gestore della rete e dell'Enel Spa, di misure preventive o successive all'applicazione delle clausole di modulabilità nel contratto di importazione tra l'Enel Spa e l'EdF***

Il Gestore della rete, essendo responsabile della sicurezza del sistema elettrico nazionale e del mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica, avrebbe dovuto: a) contrattualizzare, in via preventiva, un'adeguata capacità di riserva con produttori nazionali, individuati attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie; b) assegnare, il giorno precedente all'applicazione della clausola di modulabilità del contratto di importazione tra l'Enel Spa e l'EdF, la capacità di trasporto che si sarebbe resa disponibile il 26 giugno 2003.

L'Enel Spa, in qualità di soggetto titolare del contratto pluriennale con l'EdF per l'importazione di energia elettrica destinata al mercato vincolato, avrebbe dovuto compensare la riduzione della disponibilità di energia elettrica intervenuta a causa dell'applicazione delle clausole di modulabilità, effettuando acquisti di energia elettrica sul mercato estero o riservando un ammontare equivalente di capacità produttiva nazionale.

***Mancata prestazione del servizio di riserva di potenza da parte di produttori che cedono energia elettrica al mercato vincolato***

Dall'istruttoria emerge che i produttori che cedono energia elettrica al mercato vincolato al prezzo all'ingrosso, pur avendo percepito una componente, inclusa nel prezzo all'ingrosso, a remunerazione dei costi fissi medi nazionali degli impianti di produzione di energia elettrica, comprensiva dei costi sostenuti per il servizio di riserva di potenza, non hanno prestato tale servizio.

***Carenze nella gestione dei contratti con clausole di interrompibilità e delle procedure di emergenza***

Dall'istruttoria emerge che il 26 giugno 2003 il Gestore della rete ha operato, nella disalimentazione degli utenti interrompibili, in violazione della relativa procedura di gestione che prevede che:

- a) il distacco di utenti interrompibili con e senza preavviso deve precedere tutte le altre misure non automatiche incluse nei piani di difesa, tra cui i distacchi a rotazione dell'utenza diffusa;
- b) il distacco degli utenti interrompibili senza preavviso deve precedere il distacco degli utenti interrompibili con preavviso e comunque prima del distacco delle utenze diffuse.

La violazione di detta procedura di gestione ha comportato:

- una maggiore estensione dei distacchi dell'utenza diffusa, rispetto a quanto sarebbe stato necessario se si fosse proceduto al prioritario distacco di tutti gli utenti interrompibili, per una potenza totale

pari a 2.200 MW (di cui 1.200 MW interrompibili senza preavviso). Si noti che l'utenza diffusa contribuisce a sostenere gli oneri derivanti dai minori prezzi dell'energia elettrica destinata ai clienti interrompibili;

- una penalizzazione degli utenti interrompibili con preavviso rispetto agli utenti interrompibili senza preavviso, che usufruiscono di ulteriori agevolazioni in termini di prezzo dell'energia elettrica.

Con riferimento agli eventi del 26 giugno 2003, il Gestore della rete ha affermato d'aver adottato il soprarichiamato comportamento perché i clienti interrompibili senza preavviso costituivano "una riserva vitale per fronteggiare incidenti di rete o ulteriori perdite di generazione".

L'istruttoria pone in evidenza che il 26 giugno 2003 si sono verificate anche carenze nel coordinamento tra il Gestore della rete e i distributori direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale, per quanto concerne l'attuazione dei piani di distacchi programmati a rotazione dell'utenza diffusa. Una fase di consultazione finalizzata al coordinamento dei predetti piani è stata avviata dal Gestore della rete successivamente agli eventi del 26 giugno 2003.

Dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria sono state infine riscontrate carenze nelle procedure seguite dal Gestore della rete per la comunicazione dell'attivazione dei medesimi piani alle autorità competenti ed ai clienti finali del servizio elettrico, cui il Gestore ha posto rimedio solo successivamente al 26 giugno 2003.

#### ***Adozione di provvedimenti in esito alla istruttoria conoscitiva***

In esito all'istruttoria conoscitiva l'Autorità ha deciso di adottare una serie di provvedimenti a garanzia degli interessi di utenti e consumatori, tra i quali:

- una istruttoria formale nei confronti: a) dei produttori titolari di impianti ammessi al meccanismo degli *stranded costs* che non hanno messo tali impianti a disposizione del Gestore della rete; b) nei confronti dei produttori titolari di impianti che, pur percependo la remunerazione del servizio di riserva di potenza nel prezzo all'ingrosso dell'energia ceduta al mercato vincolato, non hanno prestato tale servizio;
- un ordine di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti nei confronti del Gestore delle rete, affinché adottati tutti i comportamenti necessari ai fini di: a) contrattualizzare una adeguata capacità di riserva; b) informare l'Autorità circa il perdurare della indisponibilità degli impianti di produzione ammessi alla reintegrazione dei costi non recuperabili per periodi di tempo anomali; c) assegnare la capacità di trasporto che si renda disponibile sulla rete di interconnessione; d) rispettare la procedura di distacco dei clienti interrompibili o, se necessario, definirne la modifica;
- un ordine di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti nei confronti dell'Enel Spa, nella sua funzione vicaria di Acquirente unico, affinché adottati tutti i comportamenti necessari al fine di compensare le riduzioni della disponibilità di energia elettrica che potranno intervenire a causa dell'applicazione di clausole di modulabilità o di interrompibilità presenti nei contratti di importazione di cui è titolare l'Enel Spa e destinati alla fornitura del mercato vincolato, effettuando acquisti di energia elettrica sul mercato estero o riservando un ammontare equivalente di capacità produttiva nazionale.

L'Autorità segnalerà inoltre al Ministro delle attività produttive: a) la mancata contrattualizzazione, da parte del Gestore della rete, di una adeguata capacità di riserva; b) la necessità di escludere dalla reintegrazione dei costi non recuperabili gli impianti che non sono stati messi a disposizione del Gestore della rete a causa di fermi per periodi di tempo anomali; c) l'opportunità di verificare l'efficacia delle procedure elaborate, dopo il 26 giugno 2003, dal Gestore della rete e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione dei piani di difesa.